

Regolamento
della legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965
concernente le prestazioni complementari all' assicurazione federale per la
vecchiaia, i superstiti e l' invalidità del 16 dicembre 1997
(Reg. LAPC)
 (del 1° luglio 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all' assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità (LAPC),
 atteso che i termini usati nel regolamento sono da intendersi sia al maschile che al femminile.

d e c r e t a :

TITOLO I
Agenzia AVS

Collaborazione (artt. 6 e 7 LAPC)

Art. 1 ¹L' agenzia AVS competente assiste nella compilazione del formulario le persone che, per sé o per terzi, intendono presentare richiesta di prestazioni complementari.

²L' agenzia collabora con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nell' accertamento di tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, in particolare le condizioni personali ed economiche e le comunica le sue osservazioni.

³Avvalendosi della collaborazione degli altri uffici comunali, l' agenzia comunica alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ogni mutamento della situazione del beneficiario e dei membri della sua famiglia del quale viene a conoscenza e che potrebbe ripercuotersi sulla prestazione complementare, in particolare:

- a) ogni cambiamento delle condizioni personali;
- b) ogni modifica del reddito o della sostanza;
- c) ogni cambiamento di indirizzo.

TITOLO II
Disposizioni penali

Autorità competenti (art. 16 cpv. 2 LAPC)

Art. 2 Il perseguimento delle infrazioni previste dall' art. 16 cpv. 2 LPC spetta all' Istituto delle assicurazioni sociali.

TITOLO III
Prestito ipotecario e fideiussione del Cantone

Prestito ipotecario (art. 18 LAPC)

a) Richiesta e decisione

Art. 3 ¹La domanda di credito ipotecario è presentata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG sull' apposito formulario. La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG la trasmette alla Banca dello Stato del Cantone Ticino, corredata dalla necessaria documentazione.

²La Banca dello Stato del Cantone Ticino esamina la richiesta e decide dopo essersi consultata con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

³La Banca dello Stato del Cantone Ticino comunica la sua decisione, per iscritto, al richiedente, informandone simultaneamente la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

b) Importo ed utilizzo del prestito

Art. 4 ¹La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG comunica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino l' importo mensile da corrispondere:

- a) alla concessione del prestito;
- b) all' inizio di ogni anno civile;
- c) ad ogni cambiamento della situazione economica o personale del beneficiario del prestito.

²Il beneficiario può usufruire del prestito retroattivamente dal primo giorno del mese di deposito della

richiesta di prestazioni complementari o di modifica della prestazione complementare.

Fideiussione del Cantone (art. 19 LAPC)

a) Competenza e genere di fideiussione

Art. 5 ¹La fideiussione è prestata dal Cantone per il tramite della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

²La fideiussione è prestata sotto forma di una fideiussione semplice ai sensi dell' art. 495 CO.

b) Importo della fideiussione

Art. 6 ¹L' importo massimo, calcolato sull' arco di dieci anni, della somma garantita corrisponde all' importo equivalente alla diminuzione annua o alla perdita annua della prestazione complementare.

²La fideiussione garantisce, oltre all' importo di cui al cpv. 1, anche:

- a) gli interessi ipotecari;
- b) le spese per la costituzione delle garanzie ipotecarie;
- c) le spese bancarie.

c) Modifiche

Art. 7 ¹In caso di modifica della situazione economica o personale del beneficiario del prestito, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne dà immediata comunicazione alla Banca dello Stato del Cantone Ticino.

²In caso di utilizzo totale del prestito, decesso di uno dei beneficiari del prestito, separazione o divorzio, è necessario presentare una nuova richiesta di prestito ipotecario.

³In caso di decesso del beneficiario del prestito, la fideiussione viene a scadere. In caso di divorzio, la fideiussione viene a scadere se il beneficiario del prestito non è più proprietario dell' abitazione.

d) Pagamento della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

Art. 8 ¹La Banca dello Stato del Cantone Ticino può far valere il suo credito nei confronti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG soltanto alle condizioni di cui all' art. 495 CO e delle disposizioni del presente regolamento.

²Essa è tenuta a preventivamente realizzare il pegno oggetto dell' ipoteca.

TITOLO IV

Disposizione finale e abrogativa

Disposizione abrogativa

Art. 9 È abrogato il regolamento d' applicazione della legge del 21 dicembre 1965 concernente le prestazioni complementari all' assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità, del 15 marzo 1966.

Disposizione finale

Art. 10 Previa approvazione federale ¹⁾, il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1998.

Pubblicato nel BU **1998**, 292.

Note:

- 1) Approvazione federale: 27 agosto 1998 - BU 1998, 294.